

## **ADEMPIMENTI BENEFICIARI: LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA' DI VERIFICA DELL'AFFIDABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ODF ACCREDITATI**

### **1. PREMESSA**

Il presente documento ha l'obiettivo di specificare i caratteri fondamentali e le linee guida atte al soddisfacimento dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e previsti anche dal Sistema di Gestione e Controllo del programma operativo 2014-2020.

Il modello di accreditamento della Regione del Veneto si inserisce in un contesto programmatico e gestionale regionale articolato, che tiene conto del Programma Operativo Regionale e degli atti e dei provvedimenti collegati quali:

- Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo
  - Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli OI nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).
  - Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le procedure per garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione.
  - Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'AdG a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione:
  - Linee guida per la redazione degli avvisi pubblici
  - Gestione delle Operazioni
  - Verifiche amministrativo-contabili e controllo delle operazioni
    - Controlli in loco
- Testo unico dei beneficiari:
  - Adempimenti beneficiari
  - Presentazione del rendiconto
  - Verifiche sul posto delle operazioni, anche a campione
  - Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze



Modello di Accreditemento degli Odf - Allegato A DGR 2120/2015 - requisiti di affidabilità economico-finanziaria:

- o 2.1 Documenti di bilancio ed affidabilità economico finanziaria dell'Organismo di Formazione
- o 2.2 Contabilità analitica e separata

## 2. AFFIDABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE

### 2.1 DOCUMENTI DI BILANCIO

Al fine di consentire da parte degli uffici regionali preposti una valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, della solidità e dell'equilibrio della struttura patrimoniale nonché dell'attitudine a fronteggiare il fabbisogno finanziario senza compromettere l'equilibrio economico, l'operatore è tenuto a comunicare, successivamente all'approvazione del proprio documento contabile<sup>1</sup>, i seguenti dati:

- Valori economici
- Valori patrimoniali e finanziari

#### Il documento contabile

Il documento contabile è predisposto dall'Odf accreditato nelle modalità previste per legge, nel caso di società di persone e capitali sulla base delle disposizioni previste dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile; nel caso di Associazioni e Fondazioni il documento contabile deve essere redatto sulla base delle prassi di settore (per es., "Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio" di Agenzia per il Terzo settore, o principi contabili del Tavolo tecnico per l'elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit di Agenzia per il Terzo settore-CNDCEC-OIC).

Si tenga conto che l'art. 18 del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche (pur prevedendo la possibilità di adottare una contabilità semplificata per taluni soggetti) fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal medesimo Decreto e che, in caso di dichiarazione di fallimento, l'assenza delle scritture contabili rappresenta un presupposto dell'assoggettamento a responsabilità risarcitoria nonché, in caso di condanna, dell'applicazione della pena prevista per i reati di bancarotta documentale.

Inoltre si precisa che sia il Bilancio d'esercizio conforme alla IV<sup>^</sup> direttiva CEE, sia altro documento contabile da cui sia desumibile il patrimonio e la situazione economica dell'Organismo di Formazione (contenente almeno i dati previsti dall'Allegato B) deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione, entrambi esterni all'Organismo di Formazione e iscritti al Registro dei Revisori legali.

#### Modalità e termini

Ai fini di un primo accreditemento o di mantenimento dei requisiti di accreditemento, l'Organismo di Formazione è tenuto a soddisfare i requisiti di accreditemento come di seguito descritto:

- 2.1 Autocertificazione di affidabilità economico finanziaria da parte del Legale Rappresentante secondo il modello presente nel vigente modello di accreditemento; possesso della Relazione di certificazione del revisore del bilancio (Organismi di Formazione che sono tenuti per legge a redigere il bilancio) oppure della Relazione di certificazione del revisore del sopra citato documento

<sup>1</sup>Bilancio conforme a IV<sup>^</sup> direttiva CEE; se non applicabile, altro documento da cui sia desumibile il patrimonio e la situazione economica dell'Organismo di Formazione (contenente almeno i dati previsti dall'Allegato B al presente Decreto). Il bilancio e il documento contabile (contenente almeno i dati previsti dall'Allegato B al presente Decreto) devono rappresentare la situazione economico/patrimoniale e finanziaria dell'Organismo di Formazione ed il risultato economico dell'esercizio.



contabile (Organismi di Formazione che non sono tenuti per legge a redigere il bilancio) entro 150 giorni (termine ordinario) dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 210 giorni (termine straordinario per ipotesi particolari specificamente previste dall'articolo 2364 del cod. civile) dalla chiusura dell'esercizio.

In sede di adeguamento dei requisiti di accreditamento previsti dalla Dgr. 2120/2015, l'Organismo di Formazione è tenuto soddisfare il requisito 2.1 come di seguito descritto:

2.1 Possesso della Relazione di certificazione del revisore del bilancio (Organismi di Formazione che sono tenuti per legge a redigere il bilancio) oppure della Relazione di certificazione del revisore del sopra citato documento analogo (Organismi di Formazione che non sono tenuti per legge a redigere il bilancio) entro 150 giorni (termine ordinario) dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 210 giorni (termine straordinario per ipotesi particolari specificamente previste dall'articolo 2364 del cod. civile) dalla chiusura dell'esercizio.

### Caricamento dati

L'Organismo di Formazione è tenuto a caricare, secondo le modalità previste dalle "Indicazioni Operative per la comunicazione delle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali" i dati - di cui all'Allegato B del presente decreto - nel sistema informativo regionale con le seguenti tempistiche:

- Termine ordinario entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Termine straordinario entro 210 giorni dalla chiusura dell'esercizio per ipotesi specificatamente previste dall'art. 2364 del c.c.

Pertanto a livello esemplificativo gli Organismi di Formazione che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2016, caricheranno entro il 30 maggio 2017 i dati approvati dal revisore.

I dati di bilancio sopra specificati sono da caricare nella pagina dedicata denominata "AREA231/BILANCIO E CONTABILITA'" all'interno dell'applicativo ACCRED. Una volta terminato l'inserimento dei dati economico/finanziari l'applicativo renderà disponibile la stampa di un documento riepilogativo chiamato "documento di certificazione del bilancio" generato sulla base dei dati inseriti. L'OdF stamperà tale documento riepilogativo che verrà firmato (firma autografa e digitale) sia dal Legale Rappresentante dell'Organismo di Formazione sia dal Revisore legale incaricato alla verifica del bilancio o del documento contabile. Infine, il documento firmato verrà caricato all'interno dell'applicativo nella pagina denominata "ALLEGATI 231/BILANCIO E CONTABILITA'".

### 2.2 SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA E SEPARATA

In riferimento all'art. 60 del Regolamento (CE) 1081/2006, l'Autorità di Gestione deve garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto.

Inoltre come previsto dal "Testo Unico dei Beneficiari" e nello specifico al paragrafo "**Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze**" [...*Qualora in relazione ad una o più operazioni emergano elementi tali da far presumere inadempimenti o irregolarità da parte del beneficiario rispetto alla normativa di riferimento sulle attività finanziate, la Regione si riserva la possibilità di analizzare la contabilità separata del beneficiario, effettuando se del caso la verifica rendicontale a costi reali al fine di determinare il contributo erogabile sulla base delle spese effettivamente sostenute.*

*Tra gli elementi sintomatici degli inadempimenti menzionati si citano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: mancati pagamenti dei fornitori e/o dipendenti e/o collaboratori; mancati pagamenti di contributi*



*previdenziali e assicurativi attestati dagli enti previdenziali e/o assicurativi; una grave situazione debitoria a carico del beneficiario, emergente da procedure esecutive aventi ad oggetto debiti afferenti ad attività finanziate...].*

Con l'approvazione della DGR 2120/2015 la Giunta regionale ha ritenuto fondamentale concentrare la propria attenzione sull'affidabilità economico finanziaria anche in modo correlato alla contabilità separata. A tale fine, quindi, l'operatore dovrà assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata, ossia contabilità analitica per centri di costo e ricavo, ai fini della tracciabilità delle entrate (fonti) e delle uscite (relativi spese/costi), che consenta di individuare il valore delle entrate e delle spese/costi riferite a tutte le attività dell'Organismo di Formazione. Le spese/costi relative/i alle suddette attività vengono imputati ai centri di costo che hanno determinato il fabbisogno delle corrispondenti risorse e solo a quelli, in base alla quantità di risorse consumata nel periodo di tempo considerato. L'importo da imputare ai centri di costo è un parte di costo registrato in contabilità generale, ovvero, l'ammontare di competenza economica del periodo considerato, in relazione al consumo della risorsa e dell'afferenza della stessa imputata a progetto.

Gli Operatori potranno implementare il sistema di contabilità analitica scegliendo modalità e criteri di tenuta consoni rispetto alla propria struttura organizzativa e gestionale, tuttavia per quanto riguarda le attività oggetto di finanziamento il sistema dovrà tenere conto delle indicazioni di seguito riportate:

- **per operazioni finanziate tramite avviso pubblico a costi reali o ad Unità di Costo standard**, ovvero i progetti di formazione assegnati in affidamento concessorio in seguito all'espletamento di una procedura concorsuale di tipo pubblicistico effettuata attraverso un Avviso Pubblico, deve essere attivato un singolo centro di costo riferito al **singolo progetto** in cui localizzare tutte le spese/costi ad esso direttamente e indirettamente riferibili. Analogamente dovrà essere costituito un centro di ricavo che sarà specularmente al centro di costo;
- **per le operazioni finanziate in regime di appalto**, per singola operazione deve essere attivato un centro di ricavo e di costo nel quale destinare i relativi ricavi e spese/costi connesse.

Entrambe le tipologie di imputazione dovranno essere effettuate per anno di competenza e il sistema di contabilità analitica, dovrà essere coerente e riconducibile alla contabilità generale al termine di ogni annualità di esercizio di bilancio e adeguatamente aggiornato anche relativamente agli aspetti finanziari.

Inoltre il sistema di contabilità analitica dovrà consentire di identificare sia le attività a contributo sia l'attività a riconoscimento regionale (c.d. attività libere).

**Attività a contributo pubblico:** Dovranno essere identificate tutte le spese/costi riferite direttamente ed indirettamente al progetto tenuto conto del "vademecum di rendicontazione sull'ammissibilità delle spesa" e di tutte le indicazioni contenute nelle diverse disposizioni regionali nazionali e comunitarie.

Infine il sistema di contabilità analitica dovrà essere strutturato sulla base di una classificazione delle spese/costi che distingue le stesse per destinazione come indicato nell'Allegato C ("Informazioni minime richieste per la tenuta della contabilità separata").

**Attività a riconoscimento regionale (c.d. attività libere):** Il dettaglio di spesa deve avere lo stesso grado di dettaglio dell'attività a contributo, prevedendo eventuali aggregazioni mantenendo comunque puntuale ed individuabile il costo del personale.

Si precisa inoltre che l'output derivante dal sistema di contabilità analitica deve essere ottenuto sia da un estratto della propria contabilità, salvo i requisiti sopra citati, sia da una tenuta extracontabile.

### Modalità e termini

La dimostrazione del possesso del requisito 2.2 avverrà con il caricamento in ACCRED, nella pagina dedicata denominata "AREA231/BILANCIO E CONTABILITA'", della Dichiarazione del possesso di un



sistema di contabilità separata (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) secondo il modello proposto, Allegato D al presente decreto.

Tale dichiarazione va caricata in fase di presentazione istanza per le nuove richieste di accreditamento e nell'ambito del procedimento di mantenimento dell'accREDITamento per gli Odf già accreditati.

In sede di adeguamento dei requisiti di accreditamento previsti dalla Dgr. 2120/2015, l'Organismo di Formazione è tenuto soddisfare il requisito 2.2 caricando la dichiarazione sul portale sopra indicato entro il 31/01/2017.

